

È LA PRIMA VOLTA CHE LA CATEGORIA POTRÀ ACCEDERE A UN TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Cassa integrazione in deroga ai lavoratori sportivi

Cassa integrazione in deroga per gli sportivi. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti, che vantino una retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro, potranno accedere per la prima volta a un trattamento di integrazione salariale; nel caso specifico, a quella di cui all'art. 22 del decreto cura Italia, limitatamente ad un periodo massimo di nove settimane.

È questa la principale novità introdotta dalla bozza del dl Rilancio tra le misure a sostegno dei lavoratori sportivi.

La norma ha fissato un limite massimo di spesa entro il quale provvedere al riconoscimento del suddetto beneficio, pari a 21,1 milioni di euro per l'anno 2020.

Poiché la disposizione in commento si rivolge agli sportivi professionisti, è opportuno precisare che l'art. 2 della legge 91/1981 qualifica come tali gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, nell'ambito delle discipline regolamentate dal Coni.

A ciò si aggiunga che l'art. 9 della medesima legge estende a tutti i soggetti sopra elencati l'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (prevista dalla legge n. 366 del 1973 solo per i giocatori

e gli allenatori di calcio), imponendo loro l'iscrizione al Fpsp.

È la prima volta, come detto, che viene estesa agli sportivi professionisti la possibilità di accedere alla cassa di integrazione in deroga, non essendo loro concesso in precedenza tale diritto.

Invero, seppur inquadrabili nella figura giuridica dei lavoratori subordinati,

per gli stessi trova applicazione una disciplina speciale, soggiacendo a regole diverse rispetto a quelle dettate per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Dalla misura in commento, tuttavia, restano escluse le società sportive professionistiche. La motivazione la si ravvisa nella ratio della proposta normativa, ovvero includere nella

cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 22 dl 18/2020, esclusivamente i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti delle categorie minori, individuate tra quelli con retribuzione annua lorda non superiore a 50 mila euro.

L'art. 105, dal comma 1 al 6, inoltre, garantisce l'indennità di 600 euro riconosciuta dalla società Sport e salute spa in favore dei collaboratori sportivi, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo, la medesima sarà erogata per aprile e maggio 2020 senza necessità di ulteriore domanda. L'agevolazione è riconosciuta, al pari dell'indennità ex art. 96 del cura Italia, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione, già attivi alla data del 23 febbraio 2020, presso il Coni, il Cip, le federazioni sportive nazionali, le Ssd e Asd, di cui all'art. 67, comma 1, let. m), dpr 917/1986. Detto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza.

La novità sta nell'innalzamento del limite massimo di spesa fino a 200 milioni di euro per l'anno 2020.

**Francesca Solinas, studio legale
Martinez&Novebaci**

© Riproduzione riservata

